

Ordinanza n. 28 del 23/12/2024

Oggetto:

Divieto di vendita, utilizzo ed accensione di fuochi artificiali e artifizi pirotecnici di qualsiasi genere in occasione delle festività sull'intero territorio comunale.

LA SINDACA

Premesso che:

- che è ormai consolidato il malcostume di far esplodere artifici pirotecnici di ogni categoria, nel corso delle festività, all'interno dell'intero territorio comunale, il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in modo particolare in occasione del Capodanno;
- puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro da parte degli organi preposti di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
- esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito.

Considerato che:

- tale condotta è vietata, in quanto l'esplosione dei botti turba il normale andamento della vita relazionale, compromettendo la sicurezza degli immobili, ed alimentando il potenziale verificarsi di eventi lesivi in danno alle persone;
- il comportamento vietato di esplosione dei botti porta ulteriori ingenti danni economici a carico del patrimonio pubblico e/o privato, in conseguenza del potenziale rischio di incendio discendente dalla accensione incontrollata di articoli pirotecnici;
- l'uso incontrollato dei fuochi di artificio senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti ed indiretti, minaccia l'integrità fisica delle persone, degli animali e dell'ambiente.

Rilevato che:

- nel corso degli ultimi anni, numerosi sono gli episodi di cronaca legati ad una immissione, vendita e utilizzo illegale di tali prodotti, ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali per l'accensione e l'utilizzo;
- l'assordante frastuono derivante dall'esplosione dei fuochi pirotecnici, può determinare l'attuazione di eventuali condotte criminali con finalità dinamitarde.

Ritenuto necessario:

- limitare il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutto il territorio comunale ed in particolare in prossimità dei luoghi residenziali;
- disciplinare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale;
- regolamentare la vendita al pubblico di tali prodotti, dal giorno della emanazione della presente ordinanza e fino a tutto il 6 gennaio del 2025.

Richiamati:

- l'art. 6, comma 2 della Direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi di artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed in particolare di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi di artificio di Cat. IV e V, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale;
- l'art. 57 del TULPS approvato con R.D del 18/06/1931 n° 773, che vieta di lanciare razzi, accendere fuochi di artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, senza licenza dell'autorità locale di Pubblica Sicurezza;
- l'art 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;
- gli artt. 635 e 703 del vigente Codice Penale;
- il D. Lgs 58 del 4/04/2010, in particolare gli artt. 3 e 5 relativi alle nuove categorie di classificazione dei prodotti esplodenti, e le successive modifiche apportate con D. Lgs n. 176 del 25.09.2012 in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato dei prodotti pirotecnici.

Visti:

- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale.

ORDINA

a partire dalla data di emissione della presente e fino a tutto il 6 Gennaio 2025, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, della tutela del decoro e della vivibilità urbana, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile:

- il divieto di utilizzo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, su tutte le aree pubbliche e aperte al pubblico del territorio comunale;
- il divieto di vendita, in forma ambulante, di ogni tipo di fuochi di artificio ascrivibili alla categoria IV e V, in particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiettante crepitante o fischiettante, tipo rauto o petardo, ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancio coriandoli, trottole, girandole;
- il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati agli operatori professionali di cui all'art. 4 del D. Lgs 123 del 29/07/2015;
- il divieto ai minori di anni 14, ai sensi del D.L. 58/2010, dell'acquisto detenzione e utilizzo dei fuochi di artificio di cui alla categoria V D/E.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad euro 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e ss.mm.i. e la successiva confisca, ai sensi dell'art.20 comma 5 della predetta legge.

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni verso i responsabili, provvederà a dare comunicazione all'Autorità Giudiziaria, per la violazione dell'art. 650 C.P. nonchè per l'accertamento di tutte le relative responsabilità, di cui il Comune di Arzano è e rimarrà estraneo.

La presente ha altresì valore di formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento di ogni danno.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine previsto dal D. Lgs n.144/2010, ovvero al Prefetto di Napoli, entro 30 giorni dalla sua efficacia, ovvero a partire dal giorno della sua emissione e fino al 06/01/2025.

DISPONE

la diffusione della presente Ordinanza alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune,

- e la trasmissione:
- alla Prefettura di Napoli, pec protocollo.pref.na@pec.interno.it;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, pec com.salaop.napoli@cert.vigilidelfuoco.it;
- al Commissariato P.S. di Frattamaggiore, pec dipps151.6600@pecps.poliziadistato.it;
- alla Tenenza dei Carabinieri di Arzano, pec tna30252@pec.carabinieri.it;
- al Gruppo Guardia di Finanza di Frattamaggiore, pec na1830000p@pec.gdf.it;
- al Comando di Polizia Municipale del Comune di Arzano;
- all'Ufficio Messi per la notifica alle interessate e la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

La Sindaca Dott.<u>ssa Vincenza Aput</u>a